



Disoccupazione e infortunio L'ABC dell'assicurazione

suvarisk
copertura totale

Le persone disoccupate con diritto all'indennità di disoccupazione sono assicurate contro gli infortuni alla Suva. In caso di infortunio è opportuno contattare quanto prima la cassa di disoccupazione e il proprio ufficio regionale di collocamento. La Suva provvederà a pagare le spese di cura, le indennità giornaliere e le rendite.

Indice

04 La copertura assicurativa

- 04 Premesse, inizio e fine
 - 04 Assicurazione convenzionale
 - 04 Fine della copertura assicurativa
 - 04 Esaurimento del diritto all'indennità
 - 05 In attesa della decisione dell'assicurazione contro la disoccupazione
 - 05 Periodo di attesa e giorni di sospensione
 - 05 Vacanze
 - 05 Ricerca di un impiego all'estero
 - 05 Copertura assicurativa durante i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro
 - 06 Guadagno intermedio da attività dipendente, disoccupazione parziale
 - 06 Guadagno intermedio da attività lavorativa indipendente
 - 07 Infortunio durante una malattia o gravidanza
 - 07 Infortunio dopo il parto
-

08 Le prestazioni della Suva

- 08 Indennità giornaliera per infortunio
 - 08 Importo dell'indennità giornaliera
 - 08 Capacità lavorativa parziale
 - 08 Cure mediche
 - 08 Fine delle cure mediche
 - 08 Cambio del medico
 - 08 Rendita di invalidità e per i superstiti
-

10 Il premio assicurativo

- 10 Coordinamento con la cassa malati
-

11 La notifica di infortunio

- 11 Notifica rapida, prestazioni rapide
 - 11 Certificato di infortunio
-

La copertura assicurativa



Premesse, inizio e fine

Chi ha diritto all'indennità di disoccupazione è assicurato alla Suva contro gli infortuni. La copertura assicurativa termina 31 giorni dopo la data in cui cessa il diritto all'indennità di disoccupazione.

Assicurazione convenzionale

La copertura assicurativa può essere prorogata fino a un massimo di sei mesi mediante un'assicurazione convenzionale. Dovrà essere stipulata entro 31 giorni dalla data in cui termina il diritto all'indennità di disoccupazione all'indirizzo www.suva.ch/assicurazione-convenzionale. Il premio costa 45 franchi al mese. In caso di domande o problemi ci si può rivolgere alla Suva.

Fine della copertura assicurativa

Una volta terminata la copertura assicurativa della Suva, bisognerà assicurarsi contro gli infortuni presso la propria cassa malati (vedi anche coordinamento con la cassa malati, pag. 10).

Esaурimento del diritto all'indennità

Chi ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione non resta automaticamente assicurato alla Suva. Non lo è nemmeno se prende parte a progetti di collaborazione interistituzionale (CII) o a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

In attesa della decisione dell'assicurazione contro la disoccupazione

Se si prevede che la decisione dell'assicurazione contro la disoccupazione sul diritto a percepire l'indennità non arrivi nei 31 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, consigliamo di stipulare un'assicurazione convenzionale con l'assicuratore dell'ultimo datore di lavoro per evitare di restare senza copertura assicurativa.

L'assicurazione va stipulata entro 31 giorni dalla data in cui è cessato il diritto ad almeno la metà del salario. In questo modo si potrà prorogare la copertura assicurativa fino a un massimo di sei mesi.

Per evitare di pagare premi in eccesso, si può stipulare un'assicurazione convenzionale per un solo mese, con possibilità di proroga prima della scadenza.

Periodo di attesa e giorni di sospensione

La copertura assicurativa della Suva continua anche durante il periodo di attesa e i giorni di sospensione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Vacanze

La copertura assicurativa della Suva continua anche durante i giorni non soggetti a controllo. Assistance garantisce l'assistenza medica in caso di infortunio all'estero. In questo caso ci si può rivolgere al numero +41 848 724 144, attivo 24 ore al giorno. Per maggiori informazioni rimaniamo al sito www.suva.ch/assistance.

Ricerca di un impiego all'estero

Le persone disoccupate che cercano un impiego in un paese dell'UE o dell'AELS restano assicurate contro gli infortuni alla Suva finché continuano a percepire un'indennità di disoccupazione dalla cassa di disoccupazione svizzera.

Copertura assicurativa durante i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

È assicurato contro gli infortuni sul lavoro e nel tempo libero chi, d'intesa con l'ufficio regionale di collocamento (URC),

- partecipa a un programma di occupazione temporanea
- frequenta un semestre di motivazione
- fa uno stage professionale
- si iscrive a un corso di riqualificazione o aggiornamento professionale
- svolge uno stage di formazione o un test di idoneità
- lavora in un'azienda di esercitazione
- pianifica l'avvio di un'attività lavorativa indipendente.

Se il diritto all'indennità di disoccupazione termina nel corso dei programmi di occupazione o formazione, si potrà prolungare la copertura assicurativa mediante un'assicurazione convenzionale (vedi assicurazione convenzionale, pag. 4).



Se si svolge un'attività lavorativa normalmente remunerata – ad esempio uno stage o un test di idoneità – senza il consenso dell'URC, si considera tale attività come guadagno intermedio.

Guadagno intermedio da attività dipendente, disoccupazione parziale
Chi realizza un guadagno intermedio da attività dipendente entro il termine quadro è assicurato contro gli infortuni professionali tramite il datore di lavoro. Quest'ultima notifica un eventuale infortunio alla propria assicurazione infortuni.

Se si lavora almeno otto ore la settimana, sono coperti dall'assicurazione infortuni del datore di lavoro anche gli infortuni non professionali occorsi nei giorni di lavoro.

Se si lavora meno di otto ore la settimana, gli infortuni non professionali sono assicurati dalla Suva. In questo caso si dovrà notificare l'infortunio alla cassa di disoccupazione e all'URC. La Suva è in ogni caso competente per gli infortuni che si verificano nei giorni in cui non si lavora.

Il guadagno intermedio realizzato non incide sull'importo dell'indennità giornaliera. Queste disposizioni valgono anche in caso di disoccupazione parziale.



Guadagno intermedio da attività lavorativa indipendente

Chi realizza un guadagno intermedio con un'attività lavorativa indipendente è assicurato alla Suva contro gli infortuni sul lavoro e nel tempo libero. Per determinare se l'attività lavorativa sia da considerarsi indipendente si fa riferimento alle leggi, ordinanze e direttive in vigore. Il guadagno intermedio realizzato non incide comunque sull'importo dell'indennità giornaliera.

Infortunio durante una malattia o gravidanza

La persona disoccupata che a causa di una malattia o gravidanza non è in grado di lavorare o lo è solo in misura parziale – ossia non è idonea al collocamento – è assicurata contro gli infortuni alla Suva se ha diritto all'indennità per disoccupazione.

Infortunio dopo il parto

Le madri disoccupate che fino al parto hanno percepito l'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione e che hanno diritto all'indennità di maternità restano assicurate alla Suva contro gli infortuni per tutto il periodo in cui hanno diritto all'indennità di maternità.

Le prestazioni della Suva

La Suva paga le spese di cura, le indennità giornaliere e le rendite.

Indennità giornaliere per infortunio

In caso di infortunio l'assicurazione contro la disoccupazione versa le prestazioni durante i primi tre giorni (compreso il giorno dell'infortunio) alla persona che ha diritto all'indennità di disoccupazione. Dopo questi tre giorni è la Suva a versare le indennità per infortunio per il periodo in cui il medico attesta l'incapacità lavorativa.

Importo dell'indennità giornaliera

Per calcolare l'importo dell'indennità giornaliera, la Suva si basa sull'indennità di disoccupazione netta dell'assicurazione contro la disoccupazione. Quest'ultima versa l'indennità per ciascun giorno lavorativo, mentre la Suva la versa per ciascun giorno della settimana (giorno di calendario). Questo differente metodo di calcolo fa sì che l'importo dell'indennità giornaliera non sia uguale. Tuttavia, sull'arco di un anno, l'indennità giornaliera per infortunio della Suva coincide con l'indennità netta di disoccupazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Capacità lavorativa parziale

Il medico valuta la capacità lavorativa come se la persona infortunata esercitasse ancora la professione o l'attività svolta

prima di restare disoccupata. Se, ad esempio, l'incapacità lavorativa è del 50 per cento, l'indennità giornaliera è ripartita a metà tra la Suva e l'assicurazione disoccupazione.

Cure mediche

La persona assicurata ha diritto a cure mediche adeguate senza limiti di tempo o di importo. Può inoltre scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia o l'ospedale (corsia comune).

Fine delle cure mediche

Anche una volta terminate le cure mediche l'assicurato continua ad aver diritto alle prestazioni della Suva in caso di ricaduta o postumi tardivi.

Cambio del medico

Prima di cambiare medico nel corso del trattamento dovrà avvisare l'agenzia Suva.

Rendita di invalidità e per i superstiti

La Suva versa una rendita di invalidità se l'infortunio provoca ripercussioni economiche permanenti. In caso di infortunio mortale versa invece una rendita ai superstiti. L'importo della rendita dipende dal guadagno che l'assicurato avrebbe potuto realizzare nella sua professione senza disoccupazione. Il guadagno massimo assicurato è di 148 200 franchi.



Il premio assicurativo



Il premio dell'assicurazione infortuni è pari al 3,77 per cento dell'indennità di disoccupazione. Il 2,51 per cento è detratto direttamente dall'indennità di disoccupazione, mentre il restante 1,26 per cento è a carico del Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (aggiornato: 1.1.2017).

Coordinamento con la cassa malati

Durante il periodo in cui la Suva garantisce la copertura assicurativa si può sospendere l'assicurazione infortuni della cassa malati. In tal caso la cassa malati riduce temporaneamente il premio.

Tuttavia non si dovranno disdire le assicurazioni complementari, ad esempio quella privata o semiprivata (vedi fine della copertura assicurativa, pag. 4).

La notifica di infortunio



Notifica rapida, prestazioni rapide

Occorre notificare l'infortunio entro due giorni a

- cassa di disoccupazione
- consulente URC
- organizzatore dei corsi se si partecipa a un programma di occupazione temporanea o a un semestre di motivazione.

Se necessario verranno spediti un certificato di infortunio e il modulo per la farmacia, che autorizza a ritirare gratuitamente i medicamenti.

Certificato di infortunio

Ogni volta che ci si reca dal medico occorre consegnargli il certificato di infortunio affinché possa attestare le visite e l'eventuale incapacità lavorativa. Al termine delle cure mediche bisogna inviare il certificato di infortunio all'agenzia Suva. Se l'incapacità lavorativa dura a lungo, si consiglia di spedire ogni mese una fotocopia del certificato alla Suva. Questo è importante per il conteggio dell'indennità giornaliera.

L'assicurazione infortuni per disoccupati spiegata in 2 minuti.

Per guardare il film informativo:
www.suva.ch/oaid

Il modello Suva

I quattro pilastri della Suva

- La Suva è più che un'assicurazione perché coniuga prevenzione, assicurazione e riabilitazione.
- La Suva è gestita dalle parti sociali: i rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Confederazione siedono nel Consiglio della Suva. Questa composizione paritetica permette di trovare soluzioni condivise ed efficaci.
- Gli utili della Suva ritornano agli assicurati sotto forma di riduzioni di premio.
- La Suva si autofinanzia e non gode di sussidi.

Suva

Casella postale, 6002 Lucerna
Tel. 041 419 58 51
www.suva.ch

Edizione: gennaio 2017

Codice
2729.i